



NUOVO STATUTO

"B"
99565
29291

ISTITUZIONE, SCOPO, DURATA

Art.1

Il Consorzio per l'incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste è stato eretto in Ente morale dal DPR 28.1.1965, n. 443 e costituito con atto convenzionale in data 2.11.1964, di durata trentennale. Lo Statuto del Consorzio per l'incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste è stato successivamente modificato con il DPR 21.3.1988. Il DM 15.2.1996 (del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica) ha riconosciuto personalità giuridica al Consorzio per l'incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste con durata trentennale, a decorrere dal 2.11.1994 data di scadenza del DPR 443/1965, ed ha approvato lo Statuto del Consorzio stesso. Lo Statuto del Consorzio per l'incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste è stato modificato con il DM 19.4.1999 (del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica). Con l'approvazione degli Organi della presente revisione dello Statuto e con le ulteriori prescritte approvazioni il presente Statuto il Consorzio per l'incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste, costituito a far tempo dal 2.11.1994 con durata trentennale e dotato di personalità giuridica con D.M. 15.2.1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, modifica il proprio nome in "Consorzio per la Fisica di Trieste" (di seguito denominato Consorzio).

Il Consorzio è ente morale con personalità giuridica pubblica.

Il Consorzio ha sede in Trieste ed opera in modo prioritario nella Regione Friuli Venezia Giulia.

L'Università degli Studi di Trieste, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) di diritto individuano un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci del Consorzio.

Gli Enti pubblici o privati soci del Consorzio sono: l'Università degli Studi di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste; la Provincia di Trieste; il Comune di Trieste; la Camera di Commercio di Trieste; l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); la Sincrotrone Trieste; con il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste "Abdus Salam" (ICTP) dell'Unesco/Aiea.

I suddetti Enti si obbligano ad erogare i contributi annui, così come da Regolamento.

La mancata erogazione del contributo annuo individuale, protratta per più di un anno, comporta l'esclusione dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci dei rispettivi rappresentanti dell'Ente stesso. La loro esclusione comporta la riduzione del numero legale sia in Consiglio Direttivo che in Assemblea dei Soci.


Possono entrare a fare parte del Consorzio altri Enti pubblici e privati che approvino lo Statuto e che si obbligino ad erogare i contributi annui individuali.

Art.2

Il Consorzio ha lo scopo di contribuire al potenziamento delle Scienze Fisiche dell'Università di Trieste e delle altre Istituzioni scientifiche dell'area di Trieste, nazionali ed internazionali, anche in considerazione degli impegni assunti a suo tempo dal Governo italiano con il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste "Abdus Salam" (ICTP) dell'Unesco/Aiea.

Il Consorzio promuove, sostiene, coordina ed attua attività scientifiche di ricerca nel campo della Fisica in collaborazione con l'Università di Trieste (e in particolare con il suo Dipartimento di Fisica), con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con l'Ente per le Nuove Tecnologie, con il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste "Abdus Salam" (ICTP) dell'Unesco/Aiea, con la Sincrotrone Trieste e con altri Enti di ricerca nazionali, internazionali, o sovranazionali presenti nell'area di Trieste. Il Consorzio può svolgere attività economica purché essa non pregiudichi gli interessi generali degli Enti che vi

Giuseppe Fiori



NUOVO STATUTO

partecipano, e in tutte le sue attività non ha scopo di lucro. Il Consorzio ha l'obbligo di reinvestire tutti gli eventuali utili ottenuti dalla propria attività in ricerche e nella diffusione dei risultati delle stesse.
Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei consorziati.
I partecipanti non si assumono le obbligazioni del Consorzio né possono assumere obbligazioni per conto del Consorzio. I consorziati non rispondono verso terzi delle obbligazioni assunte dal Consorzio.

Il Consorzio può concedere contributi finanziari e provvedere all'esecuzione di opere, fornire personale e servizi.

Art.3

Il Consorzio ha la durata di trenta anni a decorrere dal 2 Novembre 1994 come da D.M. 15.2.1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Alla sua scadenza potrà essere rinnovato.

RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Art.4

Gli Organi del Consorzio sono: il Presidente, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Direttore.

La durata degli Organi del Consorzio è di tre anni.

I compensi ed i rimborsi spese spettanti agli Organi per lo svolgimento degli incarichi statuari saranno definiti nel Regolamento Generale del Consorzio.

Art.5

Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Per una successiva rielezione devono trascorrere almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente tra i suoi membri.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, formula le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, adotta con decreto i provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci l'entrata nel Consorzio di nuovi Soci.

Il Presidente, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo del nuovo esercizio ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

In caso d'assenza o d'impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Direttore.

Art.6

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consorzio ed è composta dai delegati dei soci e dal Direttore, nonché da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).

Nel caso in cui uno dei sopra citati Enti, non abbiano provveduto alla designazione del proprio rappresentante entro 30 giorni dalla fine del mandato di detto rappresentante, l'Assemblea dei Soci viene costituita con un numero inferiore

NUOVO STATUTO

di Consiglieri, in attesa della designazione di detto rappresentante.

Di norma il rappresentante di un Socio in seno all'Assemblea dei Soci può differire dal rappresentante del Socio stesso nel Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Assemblea dei Soci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Resta salva ai competenti organi deliberativi degli Enti o Autorità aderenti al Consorzio di revocare in ogni momento il mandato al proprio rappresentante.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e, rispettivamente, del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per l'elezione dei Sindaci, per l'approvazione di eventuali modifiche al presente statuto, per l'approvazione dell'entrata nel Consorzio di nuovi Soci, nonché per deliberare su tutte le proposte presentate dal Presidente all'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, tutte le volte che egli ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica, almeno il 50% più uno degli aventi diritto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei consorziati. Il voto del Presidente è dirimente in caso di parità.

Alle adunanze dell'Assemblea dei Soci può partecipare con voto consultivo il Direttore Amministrativo dell'Università di Trieste.

Su decisione del Presidente le adunanze dell'Assemblea dei Soci possono avvenire anche per via telematica.

Art.7

Il Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente del Consorzio ed è composta dai delegati dei soci e dal Direttore, nonché, da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nel caso che nel corso del triennio vengano a cessare dalla carica uno o più componenti del Consiglio direttivo, essi devono essere sostituiti a cura dei rispettivi Enti o Autorità. Inoltre resta salva ai competenti organi deliberativi degli Enti o Autorità aderenti al Consorzio di revocare in ogni momento il mandato al proprio rappresentante.

Nel caso in cui uno o più Enti che indicano il loro rappresentante nel Consiglio Direttivo non abbiano provveduto alla designazione del medesimo entro 30 giorni dalla fine del mandato di detto rappresentante, il Consiglio Direttivo viene costituito con un numero inferiore di consiglieri, in attesa della designazione di detto rappresentante.

Di norma il componente del Consiglio Direttivo che rappresenta un Socio può differire dal rappresentante del Socio stesso nell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto il Presidente tra i suoi membri.

Nella prima seduta del neo costituito Consiglio Direttivo nella quale deve essere eletto il nuovo Presidente, funge da Presidente il Decano dei consiglieri. Non appena eletto, il nuovo Presidente subentra al Decano.

Eletto il Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il Direttore.

Salve le attribuzioni spettanti all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 6, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi del Consorzio e delibera in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio Direttivo discute ed approva il bilancio preventivo del nuovo esercizio ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente prima che essi siano sottoposti alla valutazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il Regolamento Generale del Consorzio ed eventuali Regolamenti Specifici del Consorzio stesso.

In sede di prima approvazione, il Regolamento Generale deve essere redatto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica, almeno il 50% più uno degli aventi diritto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto del Presidente è dirimente in caso di parità.

Giuseppe Spina



NUOVO STATUTO

<p>Su decisione del Presidente le adunanze del Consiglio Direttivo possono avvenire anche per via telematica.</p>
<p>Art.8</p> <p>Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dal Comune e dalla Provincia ed il terzo dall'Assemblea dei Soci del Consorzio. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>La durata del loro mandato scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio finanziario.</p> <p>I Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Collegio dei Sindaci ha il compito di controllare le scritture contabili, ispezionare i servizi di cassa, vigilare sull'osservanza delle norme statutarie ed esaminare il conto consuntivo per riferirne con motivata relazione all'Assemblea dei Soci del Consorzio ed in generale agli Organi del Consorzio quando necessario.</p>
<p>Art.9</p> <p>Il Direttore è un Professore di Fisica dell'Università di Trieste, nominato dal Consiglio Direttivo su designazione dei Professori e dei Ricercatori di Fisica dell'Università di Trieste, riuniti in assemblea su convocazione del loro Decano.</p> <p>Il Direttore provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo secondo le norme ed i poteri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento approvato dal Consiglio stesso.</p> <p>Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Per una successiva rielezione devono trascorrere almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.</p>
<p>Art.10</p> <p>Per il conseguimento degli scopi per cui è istituito, al Consorzio possono essere concessi in uso beni mobili ed immobili da parte dello Stato e degli Enti consorziati, con modalità da concordare.</p> <p>Il Consorzio può deliberare di avvalersi di personale messo a sua disposizione, anche temporaneamente, da parte dello Stato, dell'Università o di altri Enti, a titolo gratuito.</p>
<p style="text-align: center;">ATTIVITA' PATRIMONIALE E FINANZIARIA</p>
<p>Art.11</p> <p>Le attività patrimoniali del Consorzio sono costituite da: contributi degli Enti pubblici e privati Soci del Consorzio; contributi versati da Enti e privati ai fini statutarie; erogazioni di qualsiasi genere e provenienza, da parte dello Stato e da altri Enti pubblici o privati, nazionali, internazionali e sovranazionali; lasciti o donazioni e contributi che dovessero pervenire da parte di privati cittadini, società, ecc.; proventi derivanti da attività del Consorzio.</p>
<p>Art.12</p> <p>L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.</p>

NUOVO STATUTO



Art.13

I servizi di cassa e tesoreria sono svolti da un istituto di credito individuato dal Consiglio Direttivo.

Per l'amministrazione e la contabilità del Consorzio valgono, per quanto applicabili, le norme che regolano l'amministrazione e la contabilità delle Università.

Art.14

Il Consorzio, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ha facoltà di scontare i contributi e di contrarre mutui per il perseguimento dei propri scopi.

Art.15

In caso di scioglimento del Consorzio, tutte le attività di esso saranno devolute all'Università di Trieste.

I documenti e gli atti del Consorzio saranno consegnati all'Università di Trieste per la loro conservazione.

Il Consorzio non potrà, in ogni caso, essere sciolto se non verranno preventivamente liquidate tutte le pendenze.

ESCLUSIONE E RECESSO

Art. 16

E' prevista l'esclusione automatica dal Consorzio del consorziato, in caso di messa in liquidazione ordinaria o speciale, in caso di apertura della procedura di concordato anche stragiudiziale, dell'amministrazione controllata e del fallimento, con decorrenza - a tutti gli effetti - dal giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento.

Costituiscono altresì cause di esclusione dal Consorzio, l'inosservanza del presente statuto, nonché altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.

L'esclusione è deliberata con il voto dei 2/3 dell'Assemblea dei consorziati, non computandosi fra questi il consorziato da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al consorziato escluso.

Qualora dall'esclusione derivino danni al Consorzio, l'escluso è tenuto al risarcimento.

Ogni consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio per giustificati motivi con un preavviso da far pervenire al Presidente del Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

Il recesso produrrà effetti dall'esercizio finanziario successivo, fermo restando l'obbligo per il membro consorziato recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente alla data di dichiarazione del recesso, ivi compresi gli oneri e/o obbligazioni allo stesso derivanti dal presente Statuto.


Il recesso, anche se parziale, non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Il Consiglio direttivo del Consorzio prende atto della dichiarazione di recesso e ne dà comunicazione agli altri consorziati.

Qualora dal recesso derivino danni al Consorzio, il recedente è tenuto al risarcimento.

Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Giuseppe Ghislini



La presente copia, composta di pagine 14
di fogli 7 è conforme all' originale
Trieste, addì 7 GEN 2013

